




COMUNE di LURANO
Provincia di Bergamo



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO
E LE MODALITA' DI CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI E/O INTERVENTI ECONOMICI INDIVIDUALI**

ART. 1- FINALITA' E OGGETTO

1.1 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune di Lurano, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse economiche previste annualmente con il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) nel Bilancio comunale, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

1.2 Il presente regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi e/o interventi economici erogati dal Comune di Lurano in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia. Le norme del Regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nella Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3, art. 13, comma 1, lett. C "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e nel Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, art 128 "Funzione e compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali".

1.3 La finalità dei contributi e/o interventi economici, quali strumenti che concorrono a rimuovere e superare le situazioni di bisogno derivanti da difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, è quella di aiutarla a riacquistare dignità e autonomia personali, mediante interventi individualizzati. Secondo il principio della sussidiarietà il contributo economico comunale non è sostitutivo del reddito familiare, ma integra le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario e da quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

1.4 Per contributi o interventi economici si intendono erogazioni di denaro, esenzione dal pagamento di determinati servizi o modalità di sostegno anche diverse da quelle monetarie, finalizzate alla modifica e al superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

1.5 Nell'ottica di costruire una rete territoriale di sussidiarietà, il Comune di Lurano potrà promuovere e stipulare Convenzioni e/o Accordi con soggetti del terzo settore, con istituzioni pubbliche o altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale, caritativo e/o socio-sanitario. La convenzione e/o accordo potranno prevedere la gestione congiunta delle risposte alle fragilità o emarginazioni sociali, che non possono essere soddisfatte solo da interventi di natura economica, bensì da accompagnamenti di natura personale che favoriscano l'inclusione o il recupero delle persone a rischio di emarginazione.

1.6 Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti e al Regolamento "Prestazioni sociali agevolate" adottato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario di Treviglio in data 12/11/2015 e dal Consiglio Comunale di Lurano con Delibera n. 31 del 28/12/2015, nonché alle successive variazioni o integrazioni che lo dovessero modificare.

ART. 2 - DESTINATARI

2.1 Accedono prioritariamente agli interventi previsti dal presente Regolamento le persone in stato di bisogno e prive di rete familiare. E' definito "stato di bisogno" la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile del nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorquando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti alle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione sociale;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

2.2 La richiesta di attivazione degli interventi previsti dal presente Regolamento può avvenire :

- su richiesta del soggetto interessato;
- su segnalazione di altri servizi;
- su disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- da parte di soggetti diversamente qualificati (delegati, amministratori di sostegno o tutori).

ART. 3 – REQUISITI DI ACCESSO

3.1 Possono accedere alla rete degli interventi previsti dal Regolamento, ai sensi della normativa vigente, purchè residenti nel Comune di Lurano da almeno 12 mesi:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE);
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio di Lurano, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali dei minori, anche non accompagnati;
- d) i minori italiani e stranieri in situazione di bisogno, residenti o presenti sul territorio comunale.

3.2 Elemento fondamentale per l'accesso ai contributi e/o interventi economici è la presentazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia di componenti).

Da Gennaio 2015 il calcolo dell' Isee è stato ridefinito con D.P.C.M. 5 Dicembre 2013, n. 159 e dai relativi provvedimenti attuativi.

In caso di ISEE superiore alla soglia massima annualmente stabilita dalla Giunta comunale, pur a fronte di una modesta liquidità disponibile mensilmente (entrate correnti da pensioni o similari), il Comune si riserva la facoltà di procedere ad accordi formalizzati con l'utente, finalizzati all' anticipo di quote integrative da parte del Comune, con possibilità di rivalsa in caso di alienazione di beni, mobili o immobili, da parte dell' utente/proprietario o in caso di acquisizione dei citati beni da parte di eventuali eredi.

Gli articoli 9 -10 -11 – 12 – 13 e 14 del Regolamento "Prestazioni sociali agevolate" citato nell' Art. 1.6 del presente Regolamento, formano parte integrante e dispositiva di norme importanti che definiscono controlli, validità e specifiche relative all' ISEE.

I valori Isee per l'accesso alla valutazione degli interventi economici o l'eventuale esclusione, saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale.

3.3 La richiesta potrà essere valutata e accolta qualora nessun componente il nucleo familiare del richiedente sia proprietario di immobili, oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito o che non risulti titolare di un patrimonio mobiliare rappresentato, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da: obbligazioni, fondi comuni, azioni, assicurazioni sulla vita, libretti di risparmio buoni postali, ecc...

ART. 4 - PROCEDURA PER L' ATTIVAZIONE DI CONTRIBUTI E/O INTERVENTI ECONOMICI

4.1 Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, completa della documentazione prevista dalla modulistica vigente o con l'attivazione della procedura d'ufficio e deve

concludersi entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dall'avvio, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge.

La modulistica prevista dal presente Regolamento è predisposta dall' Ufficio competente.

4.2 Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, ricomprendendo anche attestazioni relative a qualsiasi forma di sovvenzione, contributo o sussidio percepito negli ultimi 12 mesi; la mancata o incompleta presentazione dei citati documenti comporta l'improcedibilità della richiesta avanzata.

4.3 L'ammissione alla rete degli interventi economici è valutata dal Servizio sociale (Assistente Sociale e Responsabile del Servizio) e in un'ottica di promozione ed emancipazione dell' utente, è subordinata alla stesura di un Progetto Individualizzato condiviso e sottoscritto dalle parti (Comune, Cittadino ed eventuale Ente coinvolto), salvo in presenza di condizioni che rendano indifferibile l'intervento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: il pagamento di utenze arretrate o oneri indifferibili per la tutela della salute psico-fisica della persona e/o per evitare un elevato rischio di esclusione sociale).

Il Progetto Individualizzato di assistenza sarà finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona aderisca attivamente e per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, potrà prevedere l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

Il progetto dovrà definire:

- gli obiettivi assistenziali;
- i tempi di realizzazione;
- le risorse impiegate;
- le modalità di erogazione;
- le modalità e i tempi di verifica dell' intervento;
- il fattore di rischio rispetto al quale si interviene e l'obiettivo che si intende perseguire.

secondo lo schema che sarà adottato dall'Ufficio competente.

La definizione del Progetto individualizzato di assistenza potrà prevedere il concorso anche di terzi soggetti, di enti istituzionali (pubblici o privati) od operatori di servizi specialistici che hanno in carico la situazione o che possono venire attivati con l'avvio del progetto.

4.4 In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, si incentiverà la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della Comunità, previa stipula da parte del Comune di adeguata assicurazione RC e INFORTUNI.

4.5 Ai fini della valutazione socio economica dell' utente o del nucleo familiare richiedente, l' interessato effettua uno o più colloqui con l' assistente sociale o con la responsabile del servizio e offre la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare dell' assistente sociale. Durante il colloquio è compito dell' assistente sociale:

- informare l' utente sul tipo di prestazione erogabile;
- indirizzare l' utente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi;
- informare l'utente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari "obbligati agli alimenti", ai sensi dell' art. 433 e dell' art. 438 del Codice civile.

4.6 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato di accesso agli interventi oggetto del presente Regolamento. Detto provvedimento e/o comunicazione finale, in caso di ammissione, stabilisce l'entità del contributo erogato e l'eventuale sottoscrizione del Progetto individualizzato.

In caso di diniego indica i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Richiamando quanto detto all' art. 1.5 del presente Regolamento, l'erogazione del contributo e/o intervento economico potrà avvenire anche attraverso modalità stabilite da Convenzioni o Accordi con soggetti terzi.

4.7 L'utente si impegna a produrre al Servizio sociale le pezze giustificative comprovanti gli oneri sostenuti con l'intervento economico disposto in suo favore dallo stesso Servizio.

4.8 La richiesta di contributo e/o intervento economico può essere diniegata:

- nel caso di superamento della soglia Isee di accesso ai contributi, stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, salvo nei casi previsti al terzo capoverso dell' art. 3.2 e all' art. 4.10;

- qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi a quello economico proposti dal Servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell' interessato;

- qualora non vi siano sufficienti risorse nel bilancio comunale;

- qualora il tenore di vita effettivo, emergente dagli accertamenti richiesti ad altri uffici comunali (polizia locale, anagrafe, tributi ecc.) o ad altri Enti, sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore Isee;

- qualora il reddito dichiarato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall' interessato (per esempio per canoni di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare, ecc), in mancanza di adeguata giustificazione, anche documentata, da parte dell' interessato, fatta salva l'eventuale segnalazione alle competenti autorità.

4.9 L'immotivato rifiuto alla sottoscrizione del Progetto Individualizzato o il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e degli accordi sottoscritti, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la decadenza dell' intervento economico, con l' obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

4.10 Eventuali casi particolari o che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possono essere valutati secondo i criteri descritti dagli articoli precedenti, potranno essere esaminati anche dall' Assessore ai servizi sociali e/o dalla Giunta Comunale, previa relazione dell' Assistente sociale, purchè venga in ogni caso acquisita la documentazione di rito necessaria all' istruttoria

4.11 Su proposta motivata del Servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse o che richiedano la tutela immediata e indifferibile dell' incolumità, della salute e dignità personale, sono predisposti gli opportuni interventi di tutela, riservandosi di eseguire successivamente il completamento dell'ordinaria istruttoria amministrativa e l'eventuale successivo recupero delle somme anticipate dall' Amministrazione comunale, ma risultanti a carico dell' utente assistito.

4.12 Qualora l'utente risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica, affitto e spese condominiali di alloggi comunali, ecc...) potrà essere valutata e concordata fra il Servizio Sociale e il richiedente la possibilità di compensare il debito o parte di esso.

4.13 Il beneficiario dell' intervento è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio sociale l' eventuale variazione della situazione economica, ai fini della ridefinizione dell' intervento e dell' aggiornamento del progetto.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI E/O INTERVENTI ECONOMICI

5.1 Gli interventi di sostegno economico che il Servizio sociale potrà proporre, troveranno applicazione nelle seguenti forme (esemplificative, ma non esaustive):

- contributo economico destinato al pagamento di utenze arretrate e di oneri familiari inderogabili;
- contributo economico per il soddisfacimento di bisogni di assistenza socio-sanitaria dell' utente;
- contributo economico di integrazione al reddito;
- sussidio per la fornitura di beni alimentari, indumenti o beni di modesta entità;
- contributo economico destinato al pagamento di canoni di locazione arretrati;
- contributo economico sotto forma di anticipazione economica, destinato a fronteggiare oneri inderogabili, prevedendone il suo "rimborso" in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario (come precisamente indicato nell' istanza e/o nel Progetto individualizzato);
- riconoscimento di un contributo motivazionale a favore di persone inserite nei Progetti Riabilitativi Risocializzanti (P.R.R.), progettati e condivisi con le agenzie territoriali (cooperative, biblioteche, mense, oratorio, scuola, negozi, ecc...) e destinati a persone con disabilità fisica, psichica o in particolare condizione di fragilità.
- riconoscimento di un contributo a favore di persone in particolare condizione di fragilità/emarginazione attraverso l'assegnazione di Borse lavoro o Tirocini lavorativi regolati da convenzioni stipulate con Enti accreditati ai sensi della Legge Regionale 22/2006. Le persone potranno essere collocate presso aziende territoriali e non, disponibili ad accoglierle, rispettando l'esito del Bando pubblico che il Comune dovrà indire, stabilendone i criteri di accesso e le modalità di assegnazione. Tale intervento potrà essere adottato anche per fronteggiare casi particolari o che presentino condizioni di grave difficoltà, che non possono essere valutati secondo i criteri suddetti. In tal caso l' Assistente sociale e la Responsabile del Servizio sottoporranno la valutazione dell' intervento alla Giunta Comunale;
- riconoscimento di un sostegno a favore di persone in particolare condizione di fragilità/emarginazione attraverso l' assegnazione di Borse lavoro o Tirocini lavorativi regolati da Convenzioni stipulate tra Enti accreditati ai sensi della Legge Regionale 22/2006 ed eventuali fornitori comunali che si renderanno disponibili ad accogliere e sostenere l'onere dei citati contratti. Questa possibilità dovrà trovare assegnazione "a rotazione" alle persone individuate dal Servizio sociale, secondo una valutazione proposta dall' Assistente sociale e dal Responsabile del servizio alla Giunta Comunale.

5.2 Per le eventuali integrazioni economiche applicabili ai servizi di seguito dettagliati, si rinvia a quanto stabilito dagli specifici Regolamenti Comunali e alle quote di compartecipazione o tariffe che verranno annualmente stabilite dalla Giunta Comunale:

- servizio di fornitura pasti a domicilio;
- servizio "spazio gioco" rivolto all' infanzia;
- asilo nido;
- servizio di refezione scolastica;

- servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.);
- servizio di assistenza domiciliare handicap (A.D.H.)
- servizio di formazione all' autonomia per le persone disabili (S.F.A.);
- servizio territoriale Handicap (S.T.H.);
- servizio socio educativo per persone disabili (C.S.E.);
- servizi residenziali e semi-residenziali per anziani, disabili e adulti in condizione di gravissima marginalità;
- eventuali ulteriori servizi attivabili dal Comune, in relazione a nuove esigenze/bisogni che potrebbero emergere.

5.3 Per il Servizio C.D.D. (Centro Diurno Disabili) si rinvia al Regolamento adottato dall' Ambito di Treviglio e applicato uniformemente a tutti i cittadini residenti nei Comuni ad esso appartenenti (Vedasi il "Documento orientativo" allegato al Regolamento d' Ambito citato all' art. 1.6 del presente Regolamento).

ART.6 - IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE ANNUALMENTE - DURATA

6.1 L'importo massimo annuo erogabile all' utente viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

6.2 Il contributo e/o intervento economico sono da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pongono all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell' autonomia. Pertanto hanno carattere temporaneo e di norma sono erogati per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell' intervento di sostegno economico, gli stessi sono eccezionalmente prorogabili per ulteriori sei mesi.

6.3 Costituiscono condizioni per la proroga:

- l'adesione fattiva al progetto individualizzato;
- la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno;
- l'evoluzione del progetto in termini di raggiungimento degli obiettivi.

ART. 7 – VIGENZA DEL REGOLAMENTO - ABROGAZIONI

7.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della Delibera consigliare di approvazione. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione Lombardia, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell' accesso ai contributi e/o interventi economici individuali. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applicherà la normativa sopra citata.

7.2 Dall' entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati gli articoli e le norme riferite ai privati cittadini, contenute nel "Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" adottato con Delibera consigliare n. 4 del 22 Febbraio 1991.

ART.8 -PUBBLICITA'

Ai sensi della Legge 7 agosto n. 241, copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito web comunale.

ART. 9 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FABBISOGNO TERRITORIALE

Ad ogni inizio anno il Servizio sociale trasmette agli Amministratori Comunali una relazione quali/quantitativa utilizzabile come base conoscitiva degli interventi effettuati nell' anno precedente ed utile alla programmazione delle politiche sociali.

La relazione dovrà evidenziare:

- la tipologia dei bisogni emersi e la relativa percentuale di quelli soddisfatti o diniegati;
- la spesa sostenuta;
- eventuali criticità emerse;
- linee progettuali per l'anno successivo;
- il grado di raggiungimento di una rete sociale con i soggetti presenti sul territorio, ma non solo (Gruppo Caritas, Associazioni di volontariato, Scuola, Parrocchia, Enti gestori dei servizi attivati sul territorio, Cps, Sert, Smi, ecc...).

ART. 10 – RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, il Comune di Lurano si impegna ad adottare adeguate modalità di valutazione del Servizio sociale, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell' utenza/famiglia.

ART. 11 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

I dati forniti dall' utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l' Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Sociale, al fine di determinare l' ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell' atto ai sensi della Legge 241/1990 e la tutela dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.

Qualora i contributi o interventi economici venissero erogati avvalendosi di convenzioni e/o accordi stipulati dal Comune di Lurano con Enti o Associazioni territoriali, all' utente verrà richiesta autorizzazione al trattamento e allo scambio dei propri dati personali anche ai citati soggetti.